

PROVINCIA DI SAVONA

SCRITTURA PRIVATA

**APPALTO N. 2237 – SP 17 “FINALE LIG.- CALICE – RIALTO”:
MESSA IN SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA STRADALE IN
FRANA AL KM 10+500 CIRCA.**

SOMMA URGENZA

Operatore: Impresa Servizi e Costruzioni Srl

con sede in: 17041 Altare (SV) Via A. Gramsci 35/A

CF/PI 01174970093

Importo contrattuale: Euro 216.000,00 oltre I.V.A. 22%

CUP- J27H25000850003

CIG B7E6FC9F68

Con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le seguenti Parti:

l'Ing. Danilo Burastero, [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED] e domiciliato per la carica in Savona - Via Sormano
n. 12, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della
Provincia di Savona (Codice Fiscale 00311260095) in qualità di Dirigente
del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente;

E

Ing. Pietro Angelo MUSSO, nato [REDACTED] Codice
Fiscale [REDACTED] e domiciliato per la carica in Altare,
Via A. Gramsci n. 35/A c.a.p., sede legale della Ditta, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto in nome e per conto della Ditta Codice Fiscale
e Partita IVA 01174970093, autorizzato alle operazioni di presa visione e

sottoscrizione dei contratti d'appalto assunti quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore;

PREMESSO CHE

- la Provincia di Savona è proprietaria della "SP 17 "FINALE LIG.- CALICE – RIALTO", nel Comune di Rialto;
- l'articolo 14 D. Lgs n. 30/04/1992, n. 285 prevede a carico degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- la "SP 17 "FINALE LIG.- CALICE – RIALTO", nel Comune di Rialto, nel giorno 13/07/2025, è stata oggetto di forti piogge concentratesi sul quadrante sud occidentale della Provincia di Savona, in particolare sulle pendici del Colle del Melogno, che hanno provocato alcuni episodi puntuali di dissesto che hanno interessato la carreggiata stradale;
- In particolare, lungo la SP 17 "Finale Lig.- Calice - Rialto", alla progressiva chilometrica 10+500 circa le precipitazioni intense e prolungate hanno determinato l'aggravamento di un dissesto verificatosi nelle precedenti piogge della fine di aprile, che avevano già determinato un cedimento a valle della carreggiata, che si è ulteriormente aggravato sino allo scivolamento a valle di metà della carreggiata della SP 17 al km 10+500 circa, causando inoltre il

cedimento di una porzione della stessa in corrispondenza dell'attraversamento di un rio costituito in parte da volta in mattoni (a monte) ed in parte (a valle) in tubo Finsider;

- è stato valutato pericoloso per la pubblica incolumità il mantenere la situazione in atto senza intervenire;
- La SP 17, pur non essendo l'unica viabilità di collegamento del comune di Rialto con la Riviera, rappresenta l'unica arteria transitabile dai mezzi di soccorso, per cui risulta necessario disporre senza alcun indugio la immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale in frana al km 10+500 circa, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e ripristinare le condizioni di transitabilità in sicurezza;

ATTESO CHE

- le circostanze sopra descritte hanno determinato una situazione di somma urgenza tale da costringere il personale in servizio ad attuare le procedure previste dall'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 «Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile»;
- con il Decreto del Presidente della Provincia n. 190 del 04/08/2025:
 - è stato approvato il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 15/07/2025, assunto agli atti al prot. n. 0039591/2025 del 16/07/2025 ad oggetto "SP 17 "Finale Lig.- Calice - Rialto": Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale in frana al km 10+500 circa.";
 - è stata approvata la perizia giustificativa e il quadro economico

da cui risulta un importo complessivo di Euro 300.000,00, comprensivo dell'importo dei lavori affidati e delle somme a disposizione;

- i lavori risultano regolarmente affidati in data 15/07/2025 (come da verbale di Somma Urgenza prot n. 0039591/2025 formalizzata con Determina Dirigenziale dell'11/11/2025 prtot. n.63850/25) all'impresa Servizi e Costruzioni S.r.l.–Via Gramsci 35A- Altare (SV) - C.F./P.I.: 01174970093, che ha offerto un ribasso del 20,00% e, quindi, per un importo netto lavori di Euro 216.000,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 47.520,00 per totali Euro 263.520,00;
- ai sensi dell'art. 140, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023, sono state verificate, con esito positivo, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da attestazione del Responsabile del Procedimento, assunta agli atti con Protocollo n.0050524/2025 del 17/09/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e del decreto del Presidente della

Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore .

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale è definito in complessivi Euro 216.000,00 di cui Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale e salva la facoltà che compete all'Amministrazione di variare in più o in meno l'importo dei lavori, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'intervento è finanziato nell'ambito della Missione/Programma 10.05 (Viabilità ed infrastrutture stradali) al capitolo 6671200 "*SP 17 "Finale Lig. - Calice - Rialto": Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale in frana al km 10+500 circa*", a seguito di variazione (n. 25/2025) al Bilancio di Previsione 2025/2027 assunta con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 42 comma 4 e dell'articolo 175 comma 4 D.Lgs n. 267/2000, dal Presidente della Provincia con proprio decreto n. 189 del 31/07/2025, ratificato con deliberazione del Consiglio provinciale n.31 del 01/09/2025, esecutiva ai sensi di legge;

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto allegati o richiamati dallo stesso.

Articolo 4. Domicilio

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Savona – Via Sormano, 12.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori

I lavori compresi nell'appalto sono stati consegnati mediante verbale di somma urgenza Protocollo n. 39591/2025 del 16/07/2025.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, come sopra quantificata, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'art. 122, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime ai sensi dell'articolo 121 del D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento, può per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli articolo 121, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

In ogni caso, si intende compresa nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, ogni spesa occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

Le opere devono essere valutate a misura, con i prezzi di cui all'allegato Elenco Prezzi Unitari ed, in subordine, con il Prezziario della Regione Liguria - Unioncamere Liguria 2025 in vigore alla data di pubblicazione della procedura di gara, con le modalità previste nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria

fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 11. Clausola revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la

natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023.

La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari; i lavori eseguiti in economia verranno computati in base rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine

di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato.

Ad ogni emissione del certificato di pagamento il RUP verifica la regolarità del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, se scaduto provvede alla richiesta agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempienza contributiva del DURC (accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto) la Stazione appaltante comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 36/2023.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, salva diversa disposizione di legge.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6,

D.lgs. 36/2023 per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti dedicati di cui alla nota acquisita al Protocollo n. 0065615/2025 del 20/11/2025, conservata agli atti, corrispondenti ai seguente codice IBAN:

1. BPER Banca Agenzia di Altare (SV) Via Roma 22

Codice IBAN: [REDACTED]

2. UNICREDIT BANCA Agenzia di Genova (GE) Via Petrarca 2

Codice IBAN: [REDACTED]

3. MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia di Genova (GE) Via delle
Brigate Partigiane 60/R Codice IBAN: [REDACTED]

4. DEUTSCHE BANK Agenzia di Arenzano (GE) Via D. Bocca 45/R

Codice IBAN: [REDACTED]

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i soggetti individuati nella nota protocollo n. 0065615/2025 del 20/11/2025 (Ing. Pietro Angelo MUSSO in qualità di Amministratore Unico [REDACTED]).

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La stessa, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al presente articolo;

- ogni pagamento deve riportare il CIG B7E6FC9F68 e il numero di impegno 1985 / 2025;

- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;

- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

L'Ing Pietro Angelo Musso Amministratore Unico, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002.

Articolo 15. Regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di regolare esecuzione è

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;
- n) transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- o) tutti i casi previsti del decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del Dlgs. n. 36/2023.

È fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

Articolo 17. Controversie e Foro competente

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.lgs. 36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona con espressa esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e, in particolare, di cui all'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo n. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori/coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione sopra citata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Requisiti

In relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Il soggetto appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la tipologia delle lavorazioni, come da attestazione del Rup.

Si prende atto che l'operatore Servizi e Costruzioni S.r.l. risulta regolarmente iscritto in fase di rinnovo nella White List della Prefettura di Savona (SV) come da documentazione agli atti Protocollo n. 66612/2025.

Articolo 21. Subappalto

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i

lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi dell'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 22. Garanzia definitiva e Obblighi assicurativi

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria 28020082174 in data 17/11/2025 rilasciata Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. per l'importo di Euro 10.800,00 vincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero [REDACTED] n data [REDACTED] rilasciata REVO Insurance S.p.A. dalla società AELLE – Genova per un massimale di Euro 1.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 23 - Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto il 17 marzo 2015 tra Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

1. l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici,

nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente per qualsiasi motivo;

2. la Provincia ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco trasmesso dall'appaltatore delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi "sensibili", al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 159/2011;
3. si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo; la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
4. in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

5. l'impresa non deve trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; l'impresa non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
6. l'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
7. l'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

La Provincia di Savona procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa) 4, 5, 6, 7, e da attivare le procedure di cui all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici dei soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare di coloro che non denunciino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti

di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione della prestazione.

Articolo 24 – Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso allegati:

- Verbale di somma urgenza;
- computo metrico estimativo
- Capitolato speciale d'appalto
- Piano Operativo della sicurezza;
- Polizze prevista all'articolo 22 del presente contratto.
- copia del Protocollo per lo sviluppo della legalità e della trasparenza degli atti pubblici citato all'articolo 23 del presente contratto che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 36/2023, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui si richiedesse la registrazione, quest'ultima sarà effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. La presente scrittura privata viene redatta in un unico originale e sarà registrata solo in caso d'uso, a richiesta delle parti.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 comma 14 del decreto legislativo n. 36/2023, sarà conservato agli atti della Provincia.

Letto, confermato e sottoscritto

L' AGGIUDICATARIO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Impresa Servizi e Costruzioni Srl

Ing. Pietro Angelo Musso

Ing. Danilo Burastero

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile l'Ing. Pietro Angelo Musso dell'Impresa Servizi e Costruzioni Srl dichiara di conoscere,

accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6
“Penali per ritardi”, 7 “Sospensione e riprese dei lavori”, 8” Oneri a carico
dell'appaltatore”, 13 “Pagamenti”, 14 “Ritardo nei pagamenti”, 16
“Risoluzione del contratto”, 17 “Controversie e Foro competente”, 22
“Garanzia definitiva e Obblighi assicurativi”.

Impresa Servizi e Costruzioni Srl

Ing. Pietro Angelo Musso